



Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)





DELIBERAZIONE ORIGINALE /COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 54 DI REG. DEL 06-06-2019

ANNO 2019

**OGGETTO: Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento Comune di Grotte /
Università degli Studi di Palermo.**

L'anno duemiladiciannove addì 06 del mese di giugno alle ore 18:15 nel Comune di Grotte, nell'Ufficio Municipale del Sindaco, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

PROVVIDENZA ALFONSO	SINDACO	
TODARO ANNAMARIA	VICE SINDACO	
CALTAGIRONE ANTONINO	ASSESSORE	
CIPOLLA ZINA MARIA	ASSESSORE	
AGNELLO VINCENZO	ASSESSORE	

Assente l'Assessore _____

Assume la Presidenza il Sindaco **Alfonso Provvidenza** il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale **Laura Eleonora Lo Iacono**.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento Comune di Grotte / Università degli Studi di Palermo.

VISTA la Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni in materia di “tirocini formativi e di orientamento”, all’art. 18 prevede la possibilità per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, di stipulare apposite convenzioni al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage;

CONSIDERATO l’Ente Locale quale soggetto datoriale, alla pari di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, può accettare di ospitare presso le proprie strutture, nei limiti delle disponibilità di risorse strumentali ed umane all’uopo necessarie e senza pregiudizio per l’ordinario funzionamento dell’Ente, l’espletamento di attività di tirocinio e stage ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, al fine di favorire esperienze di conoscenza e di confronto tra la scuola e il mondo del lavoro;

DATO ATTO che l’Università degli Studi di Palermo promuove tirocini di formazione ed orientamento conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 25/03/1998, n. 142, recante norme di attuazione sui tirocini formativi e di orientamento;

CONSTATATO che l’Università degli Studi di Palermo con delibera del C.d.A. del 29 marzo 2017 n.12 ha approvato un nuovo testo di convenzione da utilizzare ai fini dell’espletamento dei tirocini curriculari da attivare sul Portale Almalaura Unipa seguendo l’iter procedurale indicato nel sito;

PRESO ATTO che la precedente convenzione approvata con Delibera di Giunta n. 72 del 28/05/2010 cessa i suoi effetti di legge;

RITENUTO opportuno contribuire a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito di processi formativi agevolando le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e pertanto accogliere le richieste avanzata da alcuni giovani residenti studenti universitari presso l’Università degli Studenti di Palermo e a tal fine di approvare la relativa convenzione;

RITENUTO favorevole, altresì, al fine di assolvere ai propri compiti istituzionali, avvalersi del contributo di studenti universitari tirocinanti;

VISTO lo schema di convezione predisposto dall’Università degli Studi di Palermo alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che gli effetti della convenzione oggetto della proposta non comporteranno oneri a carico dell’Ente, incluse le coperture assicurative previste per legge contro infortuni e responsabilità civile per gli studenti stagisti in quanto:

- il tirocinio proposto non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi della legge 18 comma I lettera d) della legge 196/1997, riveste uno scopo esclusivamente formativo e non comporta l’erogazione di compensi a carico dell’Amministrazione Comunale di Grotte;
 - la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché la responsabilità civile in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinante è a carico del soggetto promotore (art. 5 della convenzione);
 - la formazione dello studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 (art. 5 della convenzione) è a carico del soggetto promotore;
-

DATO ATTO che gli studenti tirocinanti saranno assistiti da un tutor designato dal soggetto promotore, che, in veste di responsabile didattico-organizzativo verificherà il raggiungimento degli obiettivi, mentre spetterà al comune designare un tutor aziendale che seguirà gli studenti stagisti nel loro percorso di formazione e di orientamento secondo il progetto predisposto dall'ente promotore;

RICHIAMATO l'art. 18 della legge 196/1997 e il Decreto n. 142/1998 contenente il regolamento di attuazione, istitutivi dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare la conoscenza del mondo del lavoro;

PRESO ATTO che il tirocinio formativo, ai sensi delle leggi sopra richiamate non si configura come rapporto di lavoro bensì come esperienza di formazione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- la L.R. n.30/2000;
- le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale di questo Ente;
- l'Ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

1. Approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante i termini del rapporto tra i due Enti ai fini dello svolgimento della predetta attività di stage formativo di studenti universitari.
 2. Di autorizzare la stipula della convenzione e la sottoscrizione della richiesta di registrazione per l'accreditamento dell'Ente sul portale telematico istituzionale AlmaLaurea Unipa dell'Università degli Studi di Palermo.
 3. Dare atto che la convenzione che si approva ha la durata di cinque anni a decorrere dal momento della stipula della stessa, e che le parti si impegnano a programmare e realizzare un percorso formativo e di orientamento in giorni e per un numero di ore e di studenti da concordare, attraverso un progetto di Alternanza Scuola Lavoro concordato dai rispettivi tutors come risultanti dal registro delle presenze e secondo le modalità e i modelli indicate dal MIUR.
 4. Dare atto che la presente convenzione sostituisce la precedente avente medesimo oggetto approvata con Delibera di Giunta n. 72 del 28/05/2010 che cessa pertanto di produrre effetti legali.
 5. Dare atto che ogni onere assicurativo e previdenziale derivante dall'attività di tirocinio verrà sostenuto dal soggetto promotore.
 6. Dare atto, inoltre, che l'attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 197/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
 7. Di dare atto, infine, che l'attività di tirocinio non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale.
-

8. Demandare ai Responsabili delle Aree la funzione di tutor aziendale che seguirà gli studenti stagisti nel loro percorso di formazione e di orientamento secondo il progetto predisposto dall'ente promotore.
9. Individuare il Responsabile dell'Area Affari Generali per tramite dell'ufficio segreteria quale referente nei rapporti con l'Università degli Studi di Palermo al fine di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi per l'attuazione dello stage formativo di cui sopra, ivi inclusa la predisposizione della convenzione e al suo rinnovo annuale.


IL RESPONSABILE DI P.O. N.5
Dott. Carmelo Laimo

L'ASSESSORE ALLA CULTURA
(ANNAMARIA TODARO)



IL SINDACO
(ALFONSO PROVVIDENZA)


Per quanto riguarda la regolarità TECNICA si esprime ai sensi dell'art.1, comma 53, della legge n.142/1990 così come recepito dalla legge regionale n.48/1991 e sostituito dall'art. 12 della legge regionale n.30/2000,
PARERE FAVOREVOLE
G. L. 06.06.2018
Il Responsabile di P.O. n.5
Dott. Carmelo Laimo


Per quanto riguarda la regolarità CONTABILE si esprime ai sensi dell'art.1, comma 53, della legge n.142/1990 così come recepito dalla legge regionale n.48/1991 e sostituito dall'art. 12 della legge regionale n.30/2000,
PARERE FAVOREVOLE
G. L. 06.06.2018
Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria
Rag. M. Ortolano

LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 12
della L.R. 23.12.2000 n. 30;
VISTO l'O.R.EE.LL.;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Approvare in toto la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Con separata ed unanime votazione resa in forma palese

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, codice fiscale 80023730825, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14-2-1963 e per delega della Prof.ssa Ornella Giambalvo, nata a Palermo il 28-4-1967

E

COMUNE DI GROTTI con sede legale in Via Piazza Umberto I, GROTTI CAP 92020 (AG), Partita IVA o Codice Fiscale IT00254070840 d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", in persona del suo legale rappresentante Alfonso Providenza, nato a GROTTI (AG) il 11/08/1972

PREMESSO CHE

per tirocinio curriculare s'intende il tirocinio svolto durante un corso degli studi universitari: (Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, in master o scuole di specializzazione), che comporta, di regola, l'acquisizione di CFU; il credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; il tirocinio curricolare si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze relative al mondo del lavoro; nell'ambito degli "obiettivi e attività formative qualificanti delle classi" di cui all'art. 10 del D.M. 509/99 e successive modificazioni, possono essere previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

VISTO

L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

L'art. 3 comma 9 del DM 270/04 ai sensi del quale restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi;

L'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, ai sensi del quale le università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e all'art. 5 del relativo decreto attuativo, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, per il corrente anno accademico, almeno un soggetto in tirocinio curricolare di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Palermo.

2. Il soggetto ospitante provvederà a formulare l'offerta di tirocinio per ciascun anno accademico successivo, specificando il numero complessivo dei soggetti accoglibili in tirocinio di formazione ed orientamento e i Corsi di Laurea di provenienza dei tirocinanti. Il soggetto ospitante comunicherà e pubblicherà la disponibilità dei posti di tirocinio tramite apposito applicativo web, in uso presso l'Ateneo.

3. Il numero massimo dei tirocini complessivamente attivati presso ciascuna struttura ospitante è definito nel rispetto della disciplina vigente.

Articolo 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo e da un tutor, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nella struttura del Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.
3. Il Soggetto Ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti".

Articolo 5

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Articolo 6

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni e produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula. Alla scadenza sarà rinnovata con accordo formale tra le parti. Cessa di produrre effetti in caso di recesso, da esercitarsi con preavviso di almeno sessanta giorni, anche solo di una delle parti, da effettuarsi a mezzo pec ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il completamento di tirocini in corso.
2. La presente convenzione sostituisce i precedenti rapporti aventi medesimo oggetto che cessano pertanto di produrre effetti legali.

Articolo 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 8

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; gli oneri relativi sono a carico del Soggetto ospitante, fatte salve specifiche ipotesi di esenzione previste dalla normativa di riferimento. È altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 9

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti rinviano alla legislazione vigente in materia e, in particolare, al Regolamento generale dei tirocini di formazione e di orientamento dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n 462 del 16 febbraio 2017 e s.m.i.

Palermo,

(firma e timbro per il soggetto ospitante)

Per l'Università degli Studi di Palermo
Prof.ssa Ornella Giambalvo

L'ASSESSORE ANZIANO

Vincenzo Agnello

IL SINDACO

Alfonso Provvidenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura E. Lo Iacono

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, con defissione in data odierna.

Grotte li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.

Grotte li

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione: è

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Grotte li 06.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE